

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 MARZO 1982

L'estraneità del ministro della difesa era dimostrata dal fatto, che, volendo tornare alla carica il giudice istruttore di Milano si rivolgeva ad un altro ministro, quello della giustizia, in base proprio alle disposizioni di legge vigenti e non al ministro della difesa. Occorre d'altronde ricordare — e il fatto è importante — che una richiesta del giudice al SID di fornire ogni notizia su Guido Giannettini di cui eventualmente fosse in possesso codesto servizio ebbe risposta positiva il 20 novembre 1973 dal generale Miceli. Il SID inviava un appunto riservato in cui è detto: «Sono trascritte tutte le norme concernenti Guido Giannettini di cui è possesso il servizio».

Dopo questa esauriente informativa nel mese di novembre la magistratura di Milano si ritenne evidentemente soddisfatta e non si interessò ulteriormente al cosiddetto segreto, che per essa non era più evidentemente tale.

Il 9 gennaio 1974 fu emesso un mandato di cattura per il delitto di strage a carico di Giannettini, che era già espatriato il 3 aprile 1973, dopo che la magistratura aveva cominciato ad interessarsi di lui. Tale mandato di cattura dimostra che la risposta, sostanzialmente non negativa, del SID del 12 luglio 1973, il mancato riscontro del ministro della giustizia del 10 settembre 1973, non avevano favorito Giannettini né intralciato le indagini; e infine che la lettera del SID del 20 novembre 1973 aveva costituito un vero e proprio presupposto per il mandato di cattura. Ma allora, che cosa è mai stato nascosto?

Dopo il mandato di cattura del 9 gennaio 1974, il SID non aveva motivo di interessare l'autorità politica, ammesso che ciò avvenisse in base alla legge sul segreto militare, visto che la verità era già stata comunicata al giudice con la menzionata lettera del 29 settembre 1973 del generale Miceli. Il ministro della difesa rimase pertanto al di fuori della vicenda.

La notizia che Giannettini era informatore del SID era già pubblica — dico pubblica — ai primi del mese di febbraio 1974, quando venne diramata la nostra

ANSA, che riportava il passo della requisitoria del giudice Alessandrini: «La risposta del SID autorizza a ritenere che Giannettini fosse un suo agente». Era, dunque, la risposta del SID che autorizzava a ritenerlo.

Poco tempo dopo, lo stesso giudice istruttore D'Ambrosio affermava nella sua sentenza, senza mostrare alcun dubbio: «Giannettini era quanto meno un confidente del SID». Non ha dunque senso ipotizzare un favoreggiamento da parte di chicchessia in favore del Giannettini dopo l'emissione del mandato di cattura e ancor più dopo la nota dell'ANSA. La magistratura sapeva già che Giannettini era un informatore e non aveva motivo di chiedere una conferma più ufficiale di quella presente nella lettera di Miceli del mese di novembre. A quel punto il SID avrebbe dato ulteriori chiarimenti se la magistratura li avesse richiesti. Ma ciò non avvenne, perché era inutile.

Non deve destare stupore che il ministro Tanassi non seguisse la vicenda Giannettini. La figura di Giannettini non aveva ancora acquisito quel rilievo che gli venne dato dalla stampa solo in seguito, per la clamorosa intervista data a Parigi dal Giannettini stesso, quando il titolare del Ministero della difesa non era più Tanassi, ma già Andreotti. L'onorevole Tanassi apprese la notizia del mandato di cattura dalla stampa, come tanti altri parlamentari; e nessuno, pur esistendo in Parlamento una numerosa ed agguerritissima opposizione, presentò interrogazioni al ministro Tanassi in ordine al citato mandato di cattura. L'onorevole Andreotti, tornato al Ministero della difesa nel marzo 1974, dovette rispondere ad interrogazioni parlamentari a seguito dell'intervista rilasciata dal Giannettini a Parigi. Egli lamentò poi di essere stato ingannato dal SID quando gli fece rispondere in Parlamento, di fronte a numerose interrogazioni, che non c'erano stati rapporti fra il SID o elementi del SID e Giannettini dopo il mandato di cattura. Se questo poté dire l'onorevole Andreotti, è chiaro che neppure l'onorevole Tanassi era stato in precedenza informato dal

mantenimento di tali rapporti tra il SID e Giannettini. Del mantenimento di questi rapporti furono ritenuti responsabili il generale Maletti ed il capitano La Bruna, che per questo comportamento furono condannati.

Non si dica poi che nell'intervista dell'onorevole Andreotti del mese di giugno fu rivelato un segreto militare: a parte che non lo si rivela attraverso interviste ai giornali, il segreto militare era già in precedenza rivelato. Nessun elemento di fatto risulta, dunque, per poter configurare un favoreggiamento da parte dell'onorevole Tanassi nei confronti del Giannettini, né in un primo tempo, né dopo l'emissione del mandato di cattura. Quanto poi al favoreggiamento, ossia all'aiuto dato per eludere le investigazioni dell'autorità giudiziaria, è necessario ricordare che (soltanto incidentalmente) il Giannettini, destinatario del preteso favoreggiamento, ha ottenuto di recente in secondo grado un'assoluzione per insufficienza di prove.

Del resto, sia i giudici milanesi, sia il giudice istruttore ed il pubblico ministero di Catanzaro hanno indirettamente escluso il favoreggiamento, quando non solo non hanno in merito preso alcuna iniziativa, ma hanno ammesso ed assunto come testimoni sul fatto quelli che del reato avrebbero dovuto rispondere. Perché poi l'onorevole Tanassi avrebbe dovuto coprire, dinanzi alla magistratura, una persona sospettata di aver concorso ad un delitto a scopo destabilizzatore, quando lo stesso Tanassi, per le alte cariche che ricopriva, era tra i più interessati ad evitare una destabilizzazione di quel sistema politico, nel quale svolgeva un importante ruolo? È semplicemente ridicolo imputare a Tanassi di aver favorito la strategia della tensione, quando si è battuto con tutte le forze, finché non è scomparso dalla scena politica, contro quegli ambienti e quelle organizzazioni che tendevano a destabilizzare il paese!

È caduta ormai la tesi assurda ed allucinante della strage di Stato, che sarebbe stata consumata a piazza Fontana di Milano nell'autunno 1969, per volontà di

una classe dirigente che sarebbe stata la più folle ed indegna del mondo, se ciò fosse stato vero! Comunque, in quel periodo Tanassi non faceva parte del Governo, nel quale entrò successivamente, assumendo per la prima volta il Ministero della difesa il 27 marzo 1970. Se non è responsabile di favoreggiamento, a maggior ragione l'onorevole Tanassi non è responsabile di falsa testimonianza, perché nulla ha nascosto: ha raccontato onestamente quello che ricordava della dibattuta vicenda. Il solo a non testimoniare secondo verità è stato il generale Miceli, come dimostra la sentenza passata in giudicato della corte d'appello di Potenza che, come detto, ha assolto il generale Malizia, che aveva smentito tutte le affermazioni del Miceli stesso circa il coinvolgimento dei vertici politici nell'estate 1973. La verità è che si è voluto portare dinanzi al Parlamento riunito in seduta comune questo caso increscioso per puri scopi di speculazione e propaganda politica: anche gli accusatori sanno che a Tanassi non si può nulla imputare in questa vicenda, così come nulla si può imputare agli altri uomini politici chiamati in causa, Andreotti e Rumor. La vicenda ha rivelato invece le carenze ed il cattivo funzionamento del SID in quei tempi: orbene, chiudiamo questa squalida pagina per non disonorare la classe politica italiana, che ha i suoi torti, certamente, ma non merita di essere additata alla vergogna, come tentano di fare coloro che mettono in dubbio l'innocenza di Tanassi, Rumor ed Andreotti (*Applausi dei parlamentari del PSDI e al centro — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Riz. Ne ha facoltà.

ROLAND RIZ. Signor Presidente, onorevoli colleghi, i precedenti procedurali che hanno portato a questo dibattito, sono di estrema semplicità e si lasciano riassumere nei seguenti punti: primo, la Corte d'assise di Catanzaro ha assolto Giannettini per insufficienza di prove; secondo, due difensori hanno sporto denuncia per

favoreggiamento e per falsa testimonianza nei confronti degli onorevoli Rumor, Andreotti, Zagari e Tanassi e quindi è stata promossa azione penale; terzo, la Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa, dopo attento esame di tutta la documentazione che era stata ad essa trasmessa, ha deliberato l'archiviazione di tutti gli atti; quarto, oltre un terzo dei membri del parlamento ha ritenuto opportuno chiedere questo dibattito ed il voto in Assemblea.

Diciamo subito che noi non ce la sentiamo di seguire questa manovra che tenta di mettere sul banco degli imputati due ex presidenti del Consiglio ed un ministro, solo perché la giustizia non è riuscita a trovare il colpevole per piazza Fontana. Non ci si fraintenda. Voglio aggiungere che fa onore alla giustizia se essa non si fa trascinare da pressioni politiche e se essa non condanna quando ha dei dubbi sulla responsabilità dell'imputato. Anzi, dobbiamo dire che per fortuna la giustizia non è un fatto politico!

Onorevoli colleghi, una larga parte dei deputati che ha chiesto il dibattito vuole l'accertamento della verità, ma vi è anche chi tenta di usare armi di bassa lotta politica, che vanno a danno di tutti e soprattutto delle istituzioni, e consentitemi di aggiungere che questa forma di lotta politica, basata su un infondato procedimento di accusa, è destabilizzante, serve solo ad aumentare il distacco tra la base del paese e la classe politica, che va a danno di tutti, compresi coloro che si servono di questi mezzi.

Passiamo ora alla valutazione dei fatti, cioè dei motivi che ci inducono a chiedere l'archiviazione.

Il giudice istruttore D'Ambrosio, chiese al SID sia di chiarire specificatamente se il Giannettini avesse mai svolto attività informativa e sia di fornire sullo stesso ogni notizia di cui era in possesso. Mi richiamo alla lettera del 27 giugno 1973. È certo che la domanda era rivolta al SID ed è certo che è stato il SID a rispondere in senso negativo con la lettera del 12 luglio 1973, precisando che la richiesta verteva su notizie «da considerare segreto

militare» per cui non potevano essere rese note.

Successivamente il giudice istruttore D'Ambrosio si rivolgeva al ministro della giustizia Zagari, che oggi non fa più parte degli accusati, il quale giustamente non poté decidere diversamente dal SID e quindi la richiesta del giudice istruttore D'Ambrosio è rimasta agli atti.

In quale modo, onorevoli colleghi, il ministro di allora Zagari abbia informato il presidente del Consiglio Rumor non è dato sapere con precisione. Certo è che questa informazione era solo verbale e che il ministro Zagari non ha trasmesso al Presidente del Consiglio note o richieste scritte, tanto è vero che lo stesso Zagari ammette di non aver lasciato al Presidente Rumor «nessun appunto e nessuna richiesta scritta». Pertanto, non si capisce perché Rumor avrebbe dovuto rispondere! Questa è la prima risposta che una persona di buon senso, anche se non è un giudice o un giurista, deve dare.

Altro argomento è quello della competenza del SID. È fuori discussione che al tempo dei fatti solo il SID era competente ad eccipire il segreto politico-militare e che era stato sempre il SID, anche in altre occasioni, ad esprimersi in via autonoma sul segreto militare quando su di esso bisognava decidere. Quindi i ministri ed i Presidenti del Consiglio di allora non c'entrano per niente perché non rientrava nella loro competenza rispondere, sovrapponendosi al SID. Solo il non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo: questo è un principio valido per tutti. Nessuno può sovrapporsi alla decisione di un altro organo quando quello è competente a decidere.

Del resto gli stessi accusatori in quest'aula, quando sostengono che il SID avrebbe informato l'allora Presidente del Consiglio ed altri ministri, si danno un pochino la zappa sui piedi, perché essi stessi ammettono che non è il ministro che si rivolge al SID, ma che è il SID che informa il ministro delle decisioni prese, che favoreggiamento è questo, in cui il SID — anche se lo avesse fatto —

informa il ministro delle sue decisioni e in cui il Ministro si limita a recepire la notizia. Io non riesco a capire questa logica!

Bisogna altresì valutare se il SID abbia fatto bene o male ad agire, come ha agito. È un argomento che dovrebbe essere al di fuori della nostra discussione e che non dovrebbe nemmeno toccarci, poiché era nella competenza del SID di eccepire il segreto politico-militare: quindi non tocca a noi valutare in questa sede se il SID abbia agito bene o male! Vediamo tuttavia il contenuto della risposta data dal SID, per valutare se avesse fatto bene o male a dare quella risposta! È discutibile, onorevoli colleghi, se un servizio segreto debba rendere noto il nome dei suoi informatori e degli agenti segreti. La logica ci dice che è assai poco «segreto» quel «servizio segreto» che rende palesi i nomi dei suoi informatori. Certo è che all'epoca dei fatti si dava priorità agli interessi dello Stato, della sicurezza pubblica e militare, rispetto ad altri beni protetti dall'ordinamento. Pertanto la stragrande maggioranza allora sosteneva che il servizio segreto doveva tenere segreti i nomi di informatori ed agenti segreti. Vi era in effetti in quel tempo anche chi sosteneva il contrario, come l'onorevole Andreotti che ha sostenuto (e esisteva una grossa critica nei suoi confronti) che bisognava dare le necessarie istruzioni perché la collaborazione degli uffici con i magistrati inquirenti fosse totale e senza alcuna limitazione. Questo ha detto Andreotti allora, sostenendo il parere che bisognava rendere pubblico il segreto nei confronti del magistrato inquirente.

È una questione di opinioni, onorevoli colleghi, ma una cosa è certa: l'onorevole Andreotti, che ha creduto di fare di più del suo dovere, oggi si trova aggredito dall'altro versante politico, cioè da coloro che erano per il mantenimento del segreto e così anche lui si trova sotto accusa in questo processo.

Onorevoli colleghi, l'assurdità, la mancanza assoluta di prove in questo procedimento è palese ed evidente.

Anche sul piano della falsa testimo-

nianza mancano tutte le premesse per sostenere l'accusa. È assurdo voler sostenere tale reato discutendo in sede parlamentare su fatti del tutto carenti di prova, o addirittura sull'esattezza di articoli di giornali. È veramente grave se siamo arrivati a questo punto. Quando un giornalista interpreta le parole «discusso *in alto loco*» in «discusso in una riunione alla Presidenza del Consiglio dei ministri», scrivendo una settimana dopo l'incontro con il suo interlocutore un articolo, vuol dire che egli ha semplicemente male interpretato le parole di colui che stava intervistando.

E noi discutiamo, in seduta comune, intere giornate per affrontare cose di questo genere! Ma, suavia, onorevoli colleghi, credo che pecchiamo di serietà se procediamo con discussioni di questo tipo! Questa almeno è l'opinione della mia parte politica.

Si aggiunga, onorevoli colleghi, che tutti negano questi fatti peraltro irrilevanti e che non vi è la minima prova sulla loro veridicità. Quindi noi riteniamo che sia addirittura poco serio volersi arrampicare sugli specchi.

Con ciò, onorevoli colleghi, mi avvio alla conclusione, aggiungendo che tutta questa discussione perde gran parte del valore sostanziale, dal momento che Giannettini è stato assolto dalla Corte d'assise d'appello di Catanzaro. Ha poco senso anche se debbo ammettere che sotto il profilo giuridico è possibile, svolgere oggi una lunga discussione sul fondamento dei motivi che hanno indotto il SID ad opporre il segreto militare ed eventuali «favoreggiamenti» e «false testimonianze» su tale fatto, quando la Corte d'assise d'appello di Catanzaro ha assolto la persona che era stata coperta dal segreto militare. Credo che questo dato lo capisca tutto il mondo e che non vi sia bisogno di essere dei grandi giuristi per comprendere l'inutilità di questo nostro dibattito.

Ma purtroppo oltre ad essere inutile questa discussione, onorevoli colleghi, è lesiva in relazione a quei nostri colleghi che si trovano additati di fatti gravi, che

sono messi in difficoltà di fronte a tutta la nazione e a tutto il paese.

Noi non vogliamo andare oltre, vogliamo solo dire, attraverso queste mie parole, che approviamo l'operato parlamentare della Commissione per i procedimenti d'accusa e che pertanto la *Sudtiroler-Volkspartei* voterà con convinzione per l'archiviazione degli atti (*Applausi dei parlamentari della Sudtiroler-Volkspartei e al centro*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Crucianelli. Ne ha facoltà.

FAMIANO CRUCIANELLI. Signor Presidente, come è noto il 12 dicembre 1969, dopo l'esplosione di una bomba nella Banca dell'agricoltura di Milano, ci trovammo di fronte a 17 morti e 90 feriti; nel maggio 1974, dopo le bombe di piazza della Loggia a Brescia, abbiamo avuto 8 morti e 100 feriti; nell'agosto, sempre del 1974, avemmo l'attentato al treno *Italicus*; il 2 agosto 1980, a Bologna, vi furono 85 morti e 181 feriti. Sono quattro città che richiamano quattro tragedie nella storia di questi nostri dieci anni.

Possiamo già vedere i risultati dei processi e delle inchieste. Per il processo di Catanzaro, sono stati tutti assolti, non c'è stato nessun colpevole. Al processo di Brescia, chiuso da poche settimane, non si è avuto nessun colpevole. Il processo sull'*Italicus*, che si sta celebrando, rischia di perdersi tra false testimonianze e reticenze. Il futuro processo di Bologna rischia di non avere alcun imputato.

La domanda che dobbiamo porci — ed è una domanda ovvia e naturale — è come mai questo sia stato possibile, come mai di fronte a queste stragi, di fronte a tanti morti sia stata possibile tanta impunità. La risposta non è difficile. La risposta è nella omertà, nella complicità, nel silenzio, nel favoreggiamento, nell'occultamento di prove e di testimoni che i servizi segreti hanno fatto nel corso di questi anni. E tale possibilità si è realizzata anche grazie a coperture di importanti settori dello Stato. D'altronde, come sarebbe spiegabile altrimenti il fatto che si sia riusciti ad incidere così a fondo su

quelli che sono i settori del terrorismo cosiddetto rosso, del quale conosciamo oggi moltissime cose e di cui molti esponenti sono già nelle carceri e, invece, nessun risultato si sia ottenuto sul versante del terrorismo di destra, del terrorismo fascista?

Ma vi sono anche dei fatti che mostrano con chiarezza alcune cose. La fuga di Giannettini del 3 aprile 1973 avviene prima del mandato di cattura, ed è una fuga organizzata da ufficiali dei servizi segreti. Nel 1970 è l'ufficio affari riservati del Viminale che organizza con Delle Chiaie incidenti di piazza. Sempre nel 1970, abbiamo il rinvenimento di arsenali militari, preparati dagli stessi servizi segreti. E ancora, il 31 ottobre 1974 viene alla luce, nella sostanza, un SID parallelo, e viene alla luce la «Rosa dei venti», ovvero una organizzazione nella quale vivevano esponenti militari che dovevano prendere contatti con esponenti di destra contro l'ordine democratico e costituzionale. L'elenco sarebbe lunghissimo e testimonierebbe quanti fatti portino continuamente ai servizi segreti, agli apparati dello Stato, in vicende tragiche nel corso di questi anni.

Infine, se andiamo a vedere anche gli esponenti maggiori di questi settori, di questi servizi, vediamo come questi esponenti siano nuovamente tutti nelle liste della loggia P2 di Licio Gelli. Io mi chiedo — ed è anche questa una domanda naturale — come tutti questi fatti drammatici, delittuosi, in qualche modo penosi per la coscienza democratica di questo paese potessero realizzarsi senza che il potere politico ne avesse una qualche avvertenza, senza che vi fosse una qualche complicità. È assolutamente impensabile. Ogni logica elementare dice il contrario. Badate, questo processo politico che oggi qui si sta facendo è un processo in qualche modo già scritto; rischia di essere una farsa: va detto con chiarezza. È un processo di cui è stata già decisa la soluzione finale, è stato deciso il risultato. Questa è o sarebbe una cosa estremamente grave come il segnale politico per la coscienza democratica di questo paese.

Già sappiamo che l'archiviazione è ampiamente scontata e che stiamo qui discutendo per onore di firma, come si usa dire. Ora, che questo avvenga per quanto riguarda la democrazia cristiana è abbastanza scontato, è nelle cose; forse a mio parere è ben più preoccupante che anche il partito socialista, un partito che ha una gloriosa tradizione di battaglie sulla verità e sulla libertà, possa essere parte di questo meccanismo perverso, che va modificato, che va rotto se vogliamo salvaguardare la dignità nostra e delle istituzioni.

Non entro provocatoriamente dentro i meccanismi particolari di questo dibattito, perché sarebbe inutile. Lo dimostra il tipo di discussione e lo dimostra il fatto che il risultato sia già ampiamente scontato. È una vicenda già decisa quella di cui qui si sta discutendo. Vorrei solo riprendere un passaggio, a mio parere emblematico, presente nella relazione di maggioranza, in cui si dice: «Ma soprattutto dobbiamo chiederci quale interesse potesse avere il Presidente del Consiglio» (ci si riferisce a Rumor) «che la sera di piazza Fontana aveva affermato di fronte alla nazione che non si sarebbe lasciato nulla di intentato e che, in questo senso, aveva dato precise direttive per scoprire e punire gli autori della strage, a consentire che si frapponesse anche il minimo ostacolo al procedere delle indagini dirette all'accertamento della verità». Ebbene, io credo che questa affermazione sia contraddittoria e mi chiedo come quel Presidente del Consiglio, che aveva detto quelle cose e dato quelle garanzie, potesse essere distratto di fronte all'affermazione dello stesso onorevole Zagari, come potesse non prendere in considerazione gli elementi che riguardavano Giannettini e che venivano posti all'attenzione del Presidente del Consiglio proprio perché c'era quel Presidente del Consiglio.

Ecco, io credo che questa situazione e questo tipo di dibattito siano profondamente inficiati. Ma un elemento bisogna almeno salvaguardare. Il relatore diceva che la strage di piazza Fontana, in realtà, ha rappresentato un attentato contro il

Governo, o meglio contro il centro-sinistra. Ebbene, questa è una menzogna che non si può accettare: quella strage non fu contro il Governo, contro un centro-sinistra già agonizzante; quella strage fu, in primo luogo, contro la gente, contro quei giovani, quegli studenti, quegli operai che, proprio in quegli anni, stavano portando nel paese una straordinaria carica di lotte, di esperienze e di volontà ideali. Contro costoro ebbe luogo quella strage; fu il tentativo di settori importanti del regime di porre un freno, anzi di «provocare» quel tipo di movimenti, di esperienze che si stavano sviluppando.

In questo senso anche questo dibattito, anche questo tipo di continuità che, nella coscienza democratica, si è avuta nel corso di questi anni, la stessa attenzione rispetto a quel drammatico evento, nascono proprio da quelle mobilitazioni. Non è certo dal Governo o anche da settori consistenti del potere politico che è venuta l'attenzione, la ricerca della verità su queste cose. E se un giorno — come è auspicabile — la verità dovesse emergere nei tribunali e non soltanto nell'opinione di settori democratici di questo paese, il ringraziamento, il merito, l'onore andranno proprio a quei settori sociali, a quella gente, a quei democratici che, allora come oggi, hanno continuato a tenere alta la battaglia della verità su fatti che hanno offeso profondamente la coscienza civile e democratica di questo paese (*Applausi dei parlamentari del PDUP*).

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare l'onorevole Biondi. Ne ha facoltà.

**ALFREDO BIONDI.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho letto le relazioni e tutte, quasi freudianamente, dicono alla fine: «Ci rivolgiamo alla coscienza dei singoli parlamentari..., ci rivolgiamo a tutti voi perché esaminiate, al di fuori degli schematismi, al di fuori dei giochi di maggioranza e di opposizione, i problemi del decidere che a noi competono in questa fase costituzionale del nostro ruolo». Credo che entro tale ambito vi sia

la preoccupazione, viva in tutti, che appare anche dagli articoli dei giornali di oggi, oltre che da quelli di ieri, che il dibattito si esaurisca in una sorta di stanca ripetizione di posizioni già anticipate, che le parti si siano già distribuiti compiti e funzioni, che valutazioni anticipate, e, quindi pregiudizi, esistano in luogo del giudizio che la Camera è tenuta a dare.

Ritengo che tale ansietà e preoccupazione sia in fondo propria di una realtà che corre alcuni rischi: o di essere conforme, e quindi giudicata conformistica, oppure di voler andare — come mi pare un momento fa Crucianelli pretendesse — in contropiede rispetto alla sostanza ed alle prove (ma anche alle «non prove») di questa dolorosa, tristissima vicenda nazionale, in riferimento alla quale l'Italia, il popolo italiano, noi che ne siamo i rappresentanti, siamo tutti ancora creditori di giustizia.

Vi sarebbe uno sfogo, se non meschino, riduttivo delle finalità di voler sapere, di voler individuare, di voler quantificare e qualificare, ed eventualmente recuperare, quote di giustizia perdute in precedenza, se in margine a tutto dovessimo compiere un atto superbo di individuazione e di attribuzione di responsabilità che non esistono e che hanno subito vagli processuali, di cui si può discutere la dislocazione, la quantificazione e, se volete, anche la dubbia posizione nei confronti di un accertamento delle responsabilità, ma che pure appartengono a questa storica vicenda nazionale.

Ho ascoltato Violante, poco fa, e poi ho ascoltato Vitalone, i magistrati presenti in quest'aula, a testimonianza di una funzione e di un ricordo funzionale che, indubbiamente, non esulta dalla loro posizione e dall'impostazione dei rispettivi pensieri, nelle diverse situazioni in cui si trovano ad operare. Ambedue hanno escluso la possibilità della sussistenza della strage di Stato.

Desidero dirvi una cosa (senza svelare alcun segreto): sono stato difensore di parte civile nel processo di Catanzaro. Ho quindi, più di altri, conoscenza, all'in-

terno di detta realtà dei ruoli dei comportamenti ed anche delle tattiche che nel corso del processo si sono sviluppati. Ritengo di poter dire, parlando di Guido Giannettini, che la sua presenza e la sua posizione nell'ambito di questa realtà mi ha consentito, in coscienza, di non assumere mai giudizi conclusivi nei suoi confronti. Ho assunto conclusioni nei confronti di Freda, di Ventura, di Valpreda, di Merlino, di tutti gli altri legati dal non insolito destino, per chi è estremista, in una realtà contraria agli interessi della nazione, finalizzata soltanto da una superba — e talvolta non solitaria perché collegata — visione diversificata di fini da raggiungere, che poi coincidono tanto a destra quanto a sinistra, se si esaminano di fronte alla caduta dei valori della democrazia, sia pur essa discussa e discutibile nei suoi strumenti. In questa realtà, la posizione di Giannettini nel processo l'ho sempre vista come relativa ad una realtà posticcia, di un infiltrato che svolgeva, nell'ambito della situazione processuale, un doppio gioco ed un doppio ruolo nei confronti dei suoi mandanti, i servizi segreti, e nei confronti di coloro con i quali intratteneva rapporti — se si vuole — di solidarietà di simpatia, di interesse più o meno pubblicistico ed editoriale, con diverse realtà utilizzate per il doppio comportamento, su diverse schiere di impostazione e di modi di agire. In questa posizione di ibrido processuale si collocano le difficoltà da parte dei servizi segreti, di riconoscerselo, di attribuirselo; e quindi, nell'ambito dei comportamenti e della discrezionalità delle decisioni, le angosce sopravvenute, dopo un certo tipo di istruttoria che era seguita alla vicenda di piazza Fontana. In tale contesto l'imputazione si collegò in un primo momento con la «banda 22 marzo», capitanata da Pietro Valpreda mentre ci si accorse nel corso dell'indagine, per la capacità di indagine di giudici coraggiosi ed anticonformisti, che vi era anche un altro ramo, un altro versante su cui indagare con la difficoltà che sempre esiste di collegare vari spezzoni istruttori. In questa diversificazione si colloca

dunque l'ambigua posizione iniziale di Giannettini; di qui deriva la necessità di recepirne il ruolo da parte dei giudici che giustamente reclamano una valutazione qualitativa e soggettiva dei comportamenti; e da questo dato sorge la preoccupazione di veder determinata, in tale prospettiva, una scelta che i servizi ritengono, autotutelandosi, di non dover in quel momento rivelare, sia perché il problema del segreto e della sua apposizione li preoccupava dal punto di vista funzionale della rivelazione delle fonti, sia perché la decisione successiva poteva determinare lo sfaldamento di quello che restava di una situazione nella quale la posizione di un uomo come Giannettini poteva essere connessa, dal punto di vista interpretativo, a dei fatti che, se fossero stati diversamente considerati, avrebbero potuto trarre in inganno chi giudicava.

Ma questo è un ragionamento che esprime, se si vuole, una critica per l'erronea impostazione, per la valutazione che veniva fatta, in funzione certo, del tempo che volgeva; ma non si può assolutamente trarre da questa realtà (che — ripeto — dal punto di vista funzionale era propria dei servizi segreti), una corresponsabilità collegata, finalizzata, tesa ad un'interpretazione, come poi si è creduto di poter ravvisare, di favoreggiamento personale. Ciò è vero perché in realtà si trattava soltanto dell'adempimento di un compito che competeva esclusivamente, in quella fase, per legge, al dirigente dei servizi segreti, il quale ritenne di assumere quella decisione e la espose al giudice D'Ambrosio; questi poi, gli aveva posto una richiesta al riguardo in termini tali — lasciatemelo dire — per cui, mentre negava o quanto meno non esplicitava in maniera concreta e completa una certa realtà, in effetti la ammetteva. Non vi è quindi stata, neppure nell'esplicitazione del ruolo e del compito, alcuna attività di copertura.

Ed allora, come si è arrivati, strada facendo, ad un'interpretazione diversificata, ad una scelta di comportamenti, nell'ambito dell'attività governativa, che potesse ad altri attribuire responsabilità

proprie dei servizi che avevano agito? Dalla necessità di coprirsi, di allargare l'ambito delle responsabilità, di esporre in termini diversi, di minor diretta responsabilità una visione di «superiore comando» che al momento non esisteva per legge, attraverso una interpretazione ricostruttiva *a posteriori*, che non ha nemmeno il pregio della univocità e del collegamento coerente dei singoli avvenimenti.

È questo il primo aspetto che mi preme segnalare. Vi è una realtà posticcia, una presenza scomoda, un soggetto che ha svolto in modo discutibile il proprio ruolo, vi è una preoccupazione dei servizi, vi è un comportamento dei servizi e vi è, sotto questo profilo, non la mancanza ma l'impossibilità concreta di controllo da parte di chi, al di sopra dei servizi avrebbe potuto agire e reagire, solo che vi fosse in atti la prova di un sicuro riferimento, e quindi di una possibile attivazione di correttivi. Diceva bene il collega Riz che non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo; ma occorre la notizia, che preceda questa realtà, occorre che vi sia la possibilità di svolgere, con la consapevolezza delle funzioni ad altri destinate, un'iniziativa che vada nel senso contrario. Credo che, da questo punto di vista, manchi all'interno di questa realtà che stiamo valutando, qualunque sostanza che abbia la caratteristica di certezza, starei per dire iniziale, propedeutica ad ogni tipo di responsabilità.

Credo, signor Presidente, che si debba dire con una certa lealtà che se si vuole (attribuendo a Tanassi a Rumor e ad Andreotti, sia pure avendo eliminato quest'ultimo dall'ipotesi di favoreggiamento perché la Commissione per i procedimenti di accusa ha ritenuto di diversificarsi — giustamente — numericamente su questo punto) stabilire questo rapporto, questo collegamento, e dire che lo Stato nei suoi vertici ha compiuto atti che manifestano una determinazione complice dal punto di vista non della fase iniziale ma di quella successiva, con un dolo di rappresentazione di ciò che è av-



venuto e con la volontà di eludere le indagini che ne consegue, credo anche che si dovrebbe avere la lealtà di dichiarare con quali modalità e con quali azioni questa determinazione illecita si esplicava al momento in cui i fatti avevano la loro evoluzione, e in che cosa si esplicò l'atteggiamento negativo nei confronti di una iniziativa la quale aveva per sua natura una caratteristica non avulsa, non scissa, ma non controllata, né controllabile nella fase operativa. Tale fase è delegata a chi, svolgendo una attività segreta, si avvale di soggetti, dislocandoli in particolari ambienti in modo che si integrino nell'ambiente in cui operano, mimetizzati anche dal punto di vista ideologico nell'ambiente in cui svolgono la loro attività, sicché questo coinvolgimento, questo inserimento non esprime la volontà di concorso nei comportamenti illeciti, bensì quella di scoprirli, anticiparli e se possibile anche punirli prima della loro esecuzione.

Ma se questo non è avvenuto perché in ipotesi l'informatore non si è comportato bene o non ha svolto la funzione a lui assegnata, ma è pericoloso denunciare questa carenza essendoci altri che stanno compiendo analoghe operazioni, e che rischierebbero di essere individuati e scoperti, questo potere decisionale discrezionale, questo rischio che è sul crinale dell'utile che si vuole perseguire e del dannoso che si dovrebbe tentare di evitare, non può essere ritenuto un fatto di favoreggiamento, in relazione alla evoluzione degli avvenimenti, e alla scienza del poi, che avrebbero suggerito diversi comportamenti e diversi atteggiamenti. Tali atteggiamenti peraltro, se si esaminano nella loro concretezza (verificata su quattro diversi fronti, e cioè Treviso, Milano, Roma, Catanzaro) mai hanno trovato una imputazione o una dichiarazione accusatoria. Infatti, si sono rese necessarie le fasi istruttorie dibattimentali, nelle quali si è evidenziato che il problema della memoria, delle dichiarazioni, e del collegamento tra le proprie dichiarazioni rese ad un giornalista che le ha sintetizzate e quelle rese tra due soggetti importanti come un Presidente del Consi-

glio e un ministro della giustizia (quest'ultimi hanno un colloquio nel quale non in termini precisi viene individuato il tipo di azione) può essere ricondotto — come risulta dagli atti — a un tipo di comportamento non illegittimo, e ciò valga come risposta da dare a D'Ambrosio.

Quindi, in questa diversa impostazione, con un ministro che chiede, ed un altro che intende conoscere prima di rispondere, e che non essendo addentro al problema stabilisce di fronte ad esso soltanto una fase interlocutoria e conoscitiva alla quale segue una documentazione interna all'ufficio stesso del ministro postulante, non dico petulante, in questa — dicevo — diversità di posizione si colloca non un'inerzia ma una accettazione di una realtà, così come veniva esposta, che non costituisce affatto una attività di favoreggiamento, ma puramente e semplicemente una attività coerente con una impostazione generale alla quale sul momento non si credeva, né si poteva, né si doveva dare un esito e un dirottamento diverso rispetto alle realtà precedenti.

Voglio anche dire che nel reato di favoreggiamento occorre una ristrutturazione di carattere psicologico e di carattere materiale che nessuno, in questa causa, ha provato. Nell'anticamera di ogni realtà comportamentale, anche in quella di favoreggiamento — che può essere considerata di tipo, starei per dire, altruistico nel male — occorre una interpretazione del ruolo altrui, della funzione altrui, che è antitetica — lasciatemelo dire — anche alle persone che sono implicate in questa vicenda. Ne parlavamo poco fa con Bozzi: io parlo per me, perché mi esprimo secondo la mia libera coscienza; abbiamo parlato però, nel gruppo, delle preoccupazioni, delle angosce, della volontà di non fare del male, in questa triste e dolorosa realtà, ulteriormente, rispetto a quanto già è stato fatto non riuscendo a perseguire i colpevoli. L'idea che si possa, in questa vicenda, individuare nella persona di Mariano Rumor, nella persona di Giulio Andreotti, nella persona di Mario Tanassi coloro che si alleano con i nemici dello Stato è veramente aberrante. Io non

voglio dire «assolvetele perché li conosciamo»; però una considerazione va fatta. Su *Paese sera* di ieri Beppe Rosselli, un bravo giornalista, si è chiesto: ma che tipo di processo è mai questo, dal momento che il gruppo socialista ha detto che voterà in un certo modo, si sa già come voteranno i democristiani, si sa già come voteranno coloro che aderiscono alle relazioni di minoranza, che hanno lealmente espresso la rispettiva, e rispettabile, opinione. Che tipo di processo è questo? Se fossimo giudici ordinari, ed esprimessimo preventivamente il giudizio — in camera di consiglio o anche prima di questa — ci sarebbe la riconsuazione.

Ebbene, io credo che sia giusto quello che dice Rosselli; ma egli non tiene conto di un elemento che fa parte della realtà in cui ci muoviamo: un giudizio nel quale anche il rapporto politico conta, in cui conta anche il rapporto di consapevolezza, starei per dire, oltre che delle qualità, anche dei limiti dei modi di atteggiarsi nella difficile entità e globalità della realtà italiana in quel momento, in quella fase; non perché Rumor fosse nella fase iniziale della sua attività di Governo; e non perché Andreotti, nella intervista a Caprara, faccia un ragionamento che attiene al «come eravamo» e si ponga in una posizione, se si vuole, intellettualmente critica rispetto a situazioni che, da lui diversamente opinato, avrebbero potuto svolgersi diversamente, e quindi si erga, sotto questo profilo, in chiave correttiva. Ma questo è un dato qualificante della assenza di un elemento intenzionale; è la prova del nove che ognuno si è mosso nell'ambito delle proprie impostazioni con criteri che appartengono alla rispettiva personalità, ma per nulla strumentali ad una azione criminosa altrui, alla quale dare un supporto con il proprio comportamento, attivo od omissivo.

E vediamo ora la fase della cosiddetta falsa testimonianza. Guardate, questa realtà della falsa testimonianza è veramente singolare, anche dal punto di vista giuridico. Si ipotizza infatti — o almeno si ipotizzava per tutti — un reato di favoreggiamento; poi si ipotizza una falsa testimo-

nianza, a copertura del reato di favoreggiamento; e si pretenderebbe che, chiamati a deporre, i favoreggiatori avessero depono contro se stessi, ammettendo di aver favoreggiato! Ma questo non solo è contrario ai principi del codice penale, ma è contrario a un criterio di carattere logico! Starei per dire che proprio nelle incertezze, nelle difficoltà, se si vuole anche negli imbarazzi, e mnemonici e comportamentali, sta la natura, non di falsificazione, ma di interpretazione di una realtà difficile in quella fase in cui si è trovato chi deponeva. E quando vi è un contrasto tra Andreotti e Caprara sulla validità delle rispettive dichiarazioni, quelle scritte e quelle orali, io non credo di offendere nessuno dei giornalisti se dico che in una sintesi — se si vuole anche intelligente, provocante e provocatoria al tempo stesso — si individua un tipo di discorso che ha un significato molto più forte, se gli si attribuisce una validità sostanziale in ordine a chi ha parlato di cose in alto loco, e l'«alto loco» si trasforma nel Consiglio dei ministri, o in apposita riunione, in cui vi era stata una diretta e collegata relazione tra i capi del servizio segreto che avevamo deciso in una camera di consiglio. Si parla di una annotazione; ma una annotazione può essere anche quella di una intenzione di fare una cosa che poi non è stata fatta. E i dati, indiscutibili, sono quelli del processo di Potenza, in fase di rinvio dalla Cassazione, con sentenza passata in giudicato, e quindi sotto questo profilo aventi una forza di stautizione sui fatti e sui comportamenti e sulle rispettive motivazioni dei soggetti (e, nella specie, del generale Malizia che smentisce determinate dichiarazioni). È stata messa una pietra tombale su dichiarazioni diverse, che non spetta a noi valutare, perché saremmo stravolgenti della realtà se dovessimo prescindere dagli accertamenti giudiziari.

L'onorevole Franchi ha avuto la lealtà di dichiarare questo, dicendo che, pur non essendo d'accordo con la decisione, la rispettava. Questa è una realtà conflittuale e antitetica rispetto a una impostazione precedente, la quale poteva avere

tutti i valori di indizio, di sospetto, di prova, nel momento in cui si poneva, ma non può più avere questo titolo, una volta che da quell'indizio, da quel sospetto, da quel principio di prova, è scaturito un giudicato solenne il quale, essendo definitivo, non ha più possibilità ormai di essere messo in discussione per ciò che ha accertato e per le valutazioni che ha espresso.

Allora, anche da questo punto di vista, mi sia consentito dire che questo nostro processo, questa nostra funzione di verifica della validità delle decisioni della Commissione, ha una sua funzione, se ha una sua coerenza rispetto a ciò che i colleghi della Commissione, con diverse angolature visuali, hanno ritenuto. Se noi dovessimo, perché un terzo dei commissari ha ritenuto nella loro coscienza di sollecitare alle coscienze altrui una verifica, andare di diverso avviso solo perché — ecco quello che mi pareva di cogliere in negativo in Crucianelli è in alcune richieste di Violante — una specie di giustizia in «zona Cesarini» può non farci accusare di aver salvato la corporazione dei politici. Questa pretesa sarebbe marginale e riduttiva ed ingiusta nella sua sostanza, anche rispetto al compito politico-giudiziario — che ho letto nelle relazioni — e alla coscienza dei singoli, alla valutazione degli elementi, alla considerazione generale dei problemi, alla stessa funzione che svolgiamo come organo di giustizia sotto il profilo politico, ma anche sotto il profilo del promuovimento dell'azione penale.

È anche discutibile — mi sia consentito, con l'ammirazione sincera che ho per l'ingegno e la capacità accusatoria del collega Violante — una volta fatta una specie di subordinata, come qualunque avvocato fa nei processi minori, una volta escluso il reato di favoreggiamento, sostenere che almeno sussista la falsa testimonianza; e, non essendo il reato ministeriale, li si manda in pretura. Sarebbe assai grave che tutto finisse in questo modo: che, di fronte all'opinione pubblica, di fronte al credito, che dobbiamo certo riconquistare con i nostri comporta-

menti, non dovessimo ristabilire anche nei rapporti tra la giustizia e la politica una *par condicio*, nella quale superare o migliorare — come chiediamo da tempo noi liberali — l'istituto dell'immunità e dei procedimenti di accusa con le stesse procedure che sono in corso di lenta evoluzione al Senato. E questo se vogliamo metterci alla pari degli altri, alla pari dei tempi, se non vogliamo sembrare diversi, se non vogliamo dare la sensazione, giudicando noi stessi, che giudicheremmo diversamente se giudicassimo i «comuni».

Invece, io credo che la posizione nella quale si sono trovati ad operare in un difficile, drammatico, ambiguo momento, com'è stato quello del 1969, coloro che hanno avuto nella difficoltà di reggere lo Stato in quell'epoca, disattenzione per i liberali... (Ma noi non siamo democratici dal fiato corto, non portiamo i rancori brevi delle occasioni politiche, noi guardiamo ai fatti, anche a quelli della storia, come a quelli del diritto che vive nella storia; anche nelle fasi più buie della storia talvolta difficoltà di muoversi, di uscire da questa preoccupante realtà negativa nella quale il paese da quel momento si trova...). Se vi è stata una strategia oltre che di disattenzione nei confronti di forze democratiche sincere, anche di esasperazione della lotta politica che da quel momento è cominciata consentendo che si sostituisse alla politica leale, alla opposizione leale e democratica l'antidemocratica opposizione delle armi, se da quel momento è cominciata la possibilità per qualcuno di imboccare scorciatoie della storia, non siamo noi che possiamo rimediare in questa fase ad una realtà così difficile che allora cominciava e di fronte alla quale — diciamolo lealmente — tutti ci siamo trovati poco pronti ed attrezzati. È la verità. Da allora abbiamo imparato, forse sulla nostra carne, sui nostri dolori, su quelli dei nostri giudici, dei nostri avvocati che sono caduti. Ricordo Occorsio che Valpreda offese chiamandolo «bastardo fascista» nell'aula della corte d'assise di Roma, che ora si intitola a suo nome. Ricordo Ales-

sandrini, ucciso da coloro che non vogliono che i magistrati siano all'altezza dei tempi; era troppo moderno, troppo democratico, troppo garantista e quindi troppo credibile. Ebbene, nel procedimento in esame vi sono queste figure, quella di Occorsio che accerta un frammento di verità e quella di Alessandrini che la completa insieme ad Ambrosio; quella di Stiz che a Treviso propone nuove vie, quella dei giudici che a Catanzaro hanno dovuto decidere in corte d'assise ed hanno avuto la lealtà, dentro di sé, di dubitare anche quando la opinione pubblica spingeva a non dubitare. Anche questa è giustizia.

L'insufficienza di prove, a volte, non è un fatto di impotenza processuale, è un atto leale di verifica dei confini che separano la certezza dall'arbitrio, in cui il giudice sovrano si trova talvolta anche in condizioni di difficoltà intellettuali ed anche intima, nei confronti della pubblica opinione che vuole qualcosa: prima il mostro in prima pagina, poi il condannato finale per appagare quelle che sono talvolta, nella richiesta di giustizia, talune ansie di vendetta.

Ebbene, per aver avuto l'onore di rappresentare due caduti in questa dolorosa realtà di inizio di una prima strisciante guerra civile nel nostro paese, che vogliamo mantenere in questo ambito e non aumentare e che crediamo civilmente di dover combattere con gli strumenti della legge, anche per questo riteniamo di dover aderire agli accertamenti effettuati, per la qualità e la quantità di riscontri, perché gli elementi che sono stati portati da chi li contrastava — rispettabili quanto si vuole — non hanno la caratteristica della precisione, della concordanza, della certezza e quel tanto che consenta di modificare una realtà alla quale in coscienza ritengo di dovere, anche a nome dei colleghi del mio gruppo, aderire con sincerità e rispetto delle altrui opinioni (*Applausi dei parlamentari liberali e al centro*).

PRESIDENTE. Sospendo la seduta fino alle 16.

**La seduta, sospesa alle 13,45,  
è ripresa alle 16.**

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Felisetti. Ne ha facoltà.

LUIGI DINO FELISETTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, se si potesse prescindere da quelli che sono stati gli interventi caldi e persuasivi insieme, sia pure sui due versanti, dell'onorevole Franchi, da un lato e dell'onorevole Boato, dall'altro, e senza volere con questo esprimere un giudizio negativo sull'intervento di tutti gli altri colleghi, direi che il dato praticamente certo, convinto, sentito soprattutto, soppesato, che si ricava dalla discussione che stiamo facendo in questa occasione nella quale è riunito il Parlamento in seduta comune, è quello di una scarsa o insufficiente dose di convincimento in tutte le posizioni. Forse sarà anche l'usura, perché tutti gli strumenti alla fine subiscono un'usura; ma io trovo che siamo piuttosto distanti dal livello di partecipazione e di intensità che registrammo in altre occasioni di questo stesso tipo, e cioè all'epoca della *Lockheed* o all'epoca del caso Cossiga.

Tant'è che, se non fosse per il tragico scenario del terrorismo che sta dietro, se non fosse perché lacrime e sangue di innocenti grondano ancora sangue da questa vicenda, se non fosse perché la sentenza di Catanzaro e — perché no?, anzi soprattutto, dato che è una conferma — quella di Brescia hanno conclamato nei fatti, se non nelle intenzioni e nelle volontà, una sorta di resa della giustizia dello Stato a far luce su vicende di questo tipo; se non fosse per tutto questo, obiettivamente noi potremmo dire che stiamo trattando in quest'aula casi che, come qualcuno ha già annotato, rientrano nella competenza tipica di processi da pretura.

La verità è che siamo tutti quanti all'interno di una forbice della quale le due braccia sono, da una parte, la modestia dal punto di vista tecnico-giuridico delle contestazioni di cui ci stiamo occupando e della — tutto sommato anche da parte

delle relazioni di accusa — tenue, fragile consistenza degli elementi probatori, anche limitatamente al giudizio che dobbiamo esprimere in questa sede; dall'altra parte della forbice, viceversa, vi sono le vicende che ci gravano attorno (piazza Fontana, piazza della Loggia e, sullo sfondo, la strage dell'*Italicus* e quella di Bologna).

È all'interno di tutto questo che acquista una certa consistenza il nostro dibattito, per cui pone a tutti noi, a quelle coscienze che io ritengo essere libere, che si formano la loro opinione attraverso l'esame delle varie posizioni e, attraverso queste, arrivano ad un proprio convincimento.

Mi associo ad alcune considerazioni che sono state fatte circa le conseguenze insite nell'incorrere sistematicamente e con molta intensità (lo so bene che tutto questo deriva dalle cose e non da una vocazione giurisdizionale in materia penale dei senatori o dei deputati) in vicende di procedimento penale costituzionale; cosa che ci è accaduta già tre volte nel corso delle ultime due legislature.

Questo Parlamento, in questo tipo di seduta che era stato concepito dai costituenti come quello destinato alla trattazione di enormi affari di carattere penale (in sostanza, l'altro tradimento o l'attentato alle istituzioni democratiche e costituzionali), finisce per ridursi a trattare materia che, dal punto di vista tecnico, è estremamente modesta e limitata, ancorché illuminata in modo corrusco dallo sfondo di cui parlavo prima. Dall'altro lato, sta la considerazione fatta per esempio dal collega Lugnano a pagina 38 della sua relazione, ripresa stamane per qualche verso da alcuni oratori ed in particolare dal collega onorevole Violante, secondo la quale «si perverrà ad una pronunzia giusta solo prescindendo dalla logica degli schieramenti politici»: amici miei, o si è monocoli, o vale per tutti questo discorso, perché l'esperienza (mi associo a questa considerazione) è tale per cui la collocazione in schieramento è generalizzata, per tutti gli schieramenti! Tutti i precedenti davanti a noi (su questo

è naufragata l'Inquirente che continuiamo a chiamare così per brevità di termini, è su questo che fa naufragio la navicella del procedimento penale costituzionale) sono i seguenti, Trabucchi, *Lockheed*, Cossiga e forse (*quod deus avertat*) oggi ognuno di noi si colloca strettamente nell'ambito di un pronunciamento che corrisponde — guarda caso — alla collocazione politica cui appartiene, o per lo meno a tale collocazione si uniforma il taglio di fondo. Questa logica vale purtroppo per l'una e l'altra parte: se qualcuno è in grado (qui, forse immodestamente lo è soltanto chi vi parla) di dire un accenno in senso contrario, non all'interno del voto bensì a livello di pubblica dichiarazione; se qualcuno è in grado di citare qui un qualsiasi precedente di dissociazione dalla propria linea, lo dica ed io gli darò ragione!

TULLIO VINAY. Lo dico, io sono indipendente!

LUIGI DINO FELISETTI. Ecco perché tutti ci associamo. Ho interrotto stamane, credo amabilmente, un collega che parlava: tutti diciamo di sciogliere questa Inquirente; d'accordo, anche la parte politica che vi parla, ha detto più volte, presentando progetti di legge in tal senso nella precedente legislatura, ed in questa: i ministri vadano, come tutti i cittadini di questo mondo, davanti al giudice ordinario perché il procedimento costituzionale è stato concepito ed intuito per i reati di alto tradimento ed in questi limiti è giustificata la riserva di pronunciamento giurisdizionale, penale e costituzionale di questo tipo; per tutto il resto, non ha alcun senso, soprattutto quando gli effetti cui perveniamo, sono quelli di cui prima ho parlato!

V'è una degenerazione, in tutto questo, tuttavia curiosa: anche se non è il caso di parlarne qui, ai giudici ordinari rimproveriamo di compiere una sorta di invasione sul terreno legislativo, diventando giudici-interpreti e qualche volta giudici-legislatori; ma poi sembriamo prenderci quasi a titolo di rivincita la nostra parte,

non già e soltanto in quel che riguarda il campo di cui stiamo trattando in questo momento (legittimo, perché costituzionalmente previsto), ma attraverso — oltre la Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio — le varie Commissioni di inchiesta sulla loggia P2, sul rapimento e l'assassinio di Moro, sul caso Sindona, quella per la camorra e via dicendo, nelle quali alla fin fine ci trasformiamo, dopo aver chiesto ed ottenuto un voto per venire qui a fare i legislatori, in giudici, con conseguenze che non sono sempre molto armoniche, rispetto al nostro scopo ed ai nostri fini. Ma taccio di tutto questo ed arrivo alle argomentazioni che sotto il profilo del merito ci riguardano, e cioè la colpa o la responsabilità di cui si discute in ordine ai ministri.

È una vecchia storia (che si applica, dal punto di vista della considerazione umana è fondamentale, a tutte le umane vicende), quella di riuscire a vedere *a posteriori* gravi colpe nei comportamenti altrui, tanto più che commisurandole, sempre più o meno inconsciamente, con i fatti nel contempo intervenuti, facile diventa dire: ah, ma se avesse fatto questo, se avesse fatto quest'altro, le cose starebbero altrimenti! Pongo alcune considerazioni di questo genere in un campo che non riguarda ancora Andreotti, né Rumor, né Tanassi, ma qualche altro soggetto che poi figura in questo processo. Il relatore Beorchia, il senatore Lugnano non me ne vogliano, ma guardiamo anche alla precisione (dato che le cose si consacrano per iscritto). Leggo nella relazione che rende Beorchia dei fatti molto importanti e cioè la intervista che Andreotti rese il 20 giugno 1974; ebbene, a pagina 4 leggo che questo colloquio è avvenuto il 20 gennaio, a pagina 13 leggo 20 giugno ed a pagina 16, 20 ottobre 1974. Se si dovesse giudicare le cose da un punto di vista di precisione dei riferimenti, si può bene immaginare a quale conclusione si dovrebbe pervenire. Mi rendo conto che queste sono piccole miserie o refusi di stampa, ma sono lì e chi leggerà questi atti tra qualche anno si domanderà in che data è avvenuta la vicenda.

Nella relazione del collega Lugnano, a proposito del giorno in cui cade la risposta di Miceli al giudice D'Ambrosio, a pagina 8 si legge che questa è avvenuta il 4 luglio 1973, a pagina 9 si dice invece che la risposta è stata inviata il 12 luglio 1973. So bene che al di sotto di questo discorso vi è una questione di merito e se cioè la lettera sia stata formata il 4 o il 12, e ciò è importante per trarre poi delle conclusioni in ordine ai contatti che si dice sarebbero intercorsi in sede politica. Comunque la data oscilla dal 4 al 12 luglio; Andreotti il 4 luglio era in una certa collocazione istituzionale, il 12 era in tutt'altra collocazione, con la conseguenza che a proposito di responsabilità, che derivano dall'essere seduti in certi posti, vi sarebbero delle conseguenze diverse secondo che la lettera sia partita il 4 o il 12 luglio. Non è questa però la questione sulla quale vogliamo discutere, ve ne sono infatti altre ben più importanti, sempre giudicando le cose con l'animo del poi.

Vorrei ora parlare del giudice D'Ambrosio e desidererei essere capito: parlo in termini di apertura logica e mentale, e non accetto che qualcuno attribuisca a ciò che sto per dire conclusioni che vanno oltre quelle che sono le mie intenzioni e le mie dichiarate espressioni sul voto, lo dico a proposito di convincimenti personali.

Se fosse esatta la tesi secondo cui — come si sostiene — titolare del diritto di opposizione del segreto, non già di quello di revoca del segreto che è altra cosa, è il potere politico, cioè il ministro della difesa o il Presidente del Consiglio, credo allora che il primo a cadere in errore sia stato il giudice D'Ambrosio. Egli o ha sbagliato indirizzo oppure, convinto dell'indirizzo assunto, si è comportato in un certo modo. Sono tre le richieste scritte che il giudice D'Ambrosio redige al fine di conoscere l'operato di Giannettini: una è del dicembre 1972, una è del giugno 1973 e l'altra è del novembre 1973. Tutte e tre le volte, a fronte della esistenza di veline trovate nelle cassette di sicurezza, prima della madre e poi dello stesso Ventura, il

giudice D'Ambrosio — si veda la deposizione del dottor D'Angelo in relazione all'indagine che fu promossa in sede di Ministero dell'interno, con richiesta di perizia circa l'autenticità delle veline trovate, perizia che si conclude con la sicura affermazione che quei documenti provenivano dai servizi segreti — si rivolge solo al generale che dirige il SID.

Signori miei, se non è lui competente alla individuazione — e in applicazione della legge in via generale e soprattutto, come colui che sta compiendo una indagine avendo la pesantissima eredità (avendola ricevuta quando veniva da Padova per poi arrivare a Milano) della strage di piazza Fontana — se non è lui ad avere contezza di quel che significhi individuare persone responsabili anche all'interno dei servizi segreti, chi avrebbe dovuto esserlo? Ebbene, egli scrive solo ed esclusivamente all'autorità militare del SID.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE  
LEONILDE IOTTI.

LUIGI DINO FELISETTI. Anch'io agisco con il senno di poi, ma lo dico proprio per portare tutte le situazioni a coerenza logica! Ebbene, se per avventura una di queste tre lettere — e magari la più importante, e cioè quella del giugno 1973 — il giudice istruttore D'Ambrosio, anziché indirizzarla al generale Vito Miceli del SID, l'avesse inviata al ministero della difesa o al Presidente del Consiglio, al di là di ogni discorso di competenza, noi ora non saremmo più qui a discutere, perché avremmo avuto la certezza che l'autorità politica sarebbe stata raggiunta in modo preciso da quella richiesta (perché esiste presunzione di legittimità sulla risposta che viene fornita o meno in sede di opposizione del segreto). Dunque non saremmo più qui a discutere, perché il discorso sarebbe risolto per *concludentia facti*. Viceversa ci sono queste tre lettere! Perché non ce le diciamo queste cose che non costituiscono una critica? L'attività di

individuazione unilaterale del giudice D'Ambrosio, solo ed esclusivamente nei confronti del generale Miceli, permane anche dopo la negativa che è stata opposta. A quel punto, quando Miceli risponde con la lettera in cui dice: «...quindi per queste ragioni blocco...» eccetera, eccetera, la conclusione era automatica, se proprio si vuole dare importanza alla cosa. Ebbene se colui che, a torto o a ragione, è da me stato individuato come il titolare del potere di scioglimento del segreto, afferma la esistenza del segreto, se io considero la cosa di una certa importanza, mi rivolgo all'autorità politica che è la sola che può sciogliere o revocare quel provvedimento. *Ne verbum quidam* su questo punto: si continua a scrivere per chiedere notizie in data 5 novembre 1973 a quello stesso generale Miceli che ha fornito quella risposta. Quindi ci troviamo in una situazione nella quale, volendo fare il processo alle intenzioni, finiremmo per dire che atti di omissione o qualcosa di più esistono anche qui. Questo è ciò che io non affermo nel modo più assoluto, desiderando portare soltanto argomenti logici in funzione di un certo discorso concernente alcune tesi aprioristiche. Ne volete un'altra?

Io credo che molti di noi — ed in qualche misura io sono l'ultimo — conoscono le carte di questo processo. Ma non vi offendete colleghi se penso che molti non le conoscono affatto fino in fondo e non vi è offesa poiché anch'io, prima di ricevere l'incarico di prendere la parola su questo argomento a nome della mia parte, non le conoscevo tutte. Se a qualcuno dicessi che vi è stato un momento nel quale Freda e Ventura, dopo ed in relazione alla strage, nonché in relazione ad una serie di altri episodi terroristici loro addebitati (come quelli avvenuti nell'agosto del 1969), nonché in relazione al ritrovamento di determinate carte, erano stati messi in galera e che il 22 luglio 1971 (siamo a circa due anni dalla strage) vengono rimessi in libertà, voi cosa direste? Se fosse un giudice di nome Tanassi, Andreotti o Rumor a prendere un provvedimento di questo genere, a

quali conclusioni voi perverreste? Eppure a questi personaggi venne concessa la libertà provvisoria in un contesto di strage e per rimmetterli dentro bisognerà arrivare ad altri fatti nuovi che sono la scoperta a Castelfranco Veneto, e in un altro luogo che non ricordo, di armi, di nuove collusioni e di nuove situazioni di accusa; e quindi si arriva alla nuova carcerazione. Però Freda e Ventura sono stati «fuori» dal 22 luglio 1971, sapendo essi in qual tipo di veste si conducevano rispetto a questi rapporti. Ebbene sono rimasti fuori dalla prigione per parecchio tempo, avendo la possibilità di intessere tutte le condizioni difensive della loro attività, in una situazione di libertà recuperata attraverso il provvedimento del giudice che li poneva in libertà provvisoria, che, tanto per intenderci, non era D'Ambrosio, perché siamo nella fase padovana del procedimento.

Ecco perché dico che, in sostanza, bisogna guardare le cose con un certo distacco e bisogna farlo anche rispetto ai giudici, dei quali non vorrei che ci si formasse un'opinione di contenuto negativo aprioristico, perché io mi rendo ben conto — ed è la nostra tragedia, in fondo, è la nostra colpa, di molti e non soltanto di qualcuno — che noi abbiamo fatto precipitare sui giudici la soluzione di problemi che non sono soltanto giudiziari. Io domando se ci sia qualcuno in quest'aula che veramente pensi che Catanzaro, Brescia, l'*Italicus* e la strage di Bologna siano fatti ed episodi da liquidare sul piano di una competenza di carattere solamente giudiziario. Certo che esiste anche questo aspetto, ma prima questi episodi sono ben altro, e se sulle spalle dei giudici sono pervenuti fatti enormi di questo genere cioè è avvenuto perché tutti i filtri che lo Stato doveva opporre (dal Ministero dell'interno, dalla polizia o da altri) sono venuti a mancare, con la conseguenza che, *a posteriori*, la situazione viene fatta precipitare sulla testa dei poveri giudici che, a questo punto, noi vorremmo fossero dei maghi o dei semidei, per risolvere le questioni. Poi, alla fine, si hanno certi risultati: basta vedere le conclusioni

del processo di Catanzaro, di Brescia e ciò che sta accadendo per l'*Italicus*, sul cui processo, allo stato degli atti, non credo si debbano nutrire troppe illusioni o speranze. Noi, in definitiva, a questi giudici, per «vuotare il mare» e trovare al fondo di esso, una volta prosciugato, la verità concreta, diamo solo un «cucchiaino», che si chiama codice di procedura penale, o qualche agente di polizia giudiziaria che va all'occorrenza, all'ultimo momento, a cercare le cose quando le vicende sono ormai già superate.

Dico questo perché il discorso sul giudice ha una sua importanza.

Ma vengo ad argomenti più pertinenti. Mi aspettavo nella relazione di minoranza comunista — prendo in esame soltanto questa relazione, colleghi, perché è quella sulla quale sono stato maggiormente indotto ad un momento di dialogo e di riflessione — un certo discorso a proposito della tesi del sillogismo, che per me è un sofisma, in forza del quale ad un certo momento si dice (a pagina 36) in sostanza: se non sono favoreggiatori, allora sono dei falsi testimoni, mentre, se sono favoreggiatori, non c'è più luogo a parlare di falsa testimonianza, perché le dichiarazioni, obiettivamente false o reticenti, sono state dette in funzione della difesa dall'accusa di favoreggiamento. Talché si arriva alla conclusione che poiché se per qualcuno o per tutti — ma c'è già Andreotti, sul quale la Commissione inquirente si è pronunciata definitivamente — non si può più parlare di favoreggiamento, allora parliamo di falsa testimonianza. Poi, siccome il favoreggiamento è un reato ministeriale, mentre la falsa testimonianza non lo è, mandiamo il falso testimone di fronte all'autorità giudiziaria ordinaria.

Se la tesi fosse portata fino in fondo... ma io vedo, e ne prendo atto, a meno che non se ne parli successivamente, nell'intervento del senatore Perna, che l'argomento sembra essere stato accantonato, dal momento che il senatore Lugnano ha attribuito ieri la paternità di questa tesi ad un altro collega, il quale, quando ha preso la parola, a meno che non mi sia